APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 40

(1) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Roma.

(2) La Convenzione entra in vigore col primo giorno del mese che segue allo scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, restando inteso che ambedue i testi fanno egualmente fede.

Berlino, il 20 giugno 1939-XVII.

FRANCESCO GERBASI

HANS ENGEL

TOMASO PERASSI

JULIUS GUNTHER

GIOMMARIA CAU

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri

CIANO

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali

Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-40/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it